

## ***La contabilizzazione della destinazione utili per le società di persone***

di **Viviana Grippo**

### Seminario di specializzazione

## Poste di bilancio a elevato rischio fiscale

## Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più

Come accade per le società di capitale, **anche per le società di persone**, la fine del periodo di imposta e il calcolo delle imposte comporta la **determinazione del risultato di esercizio**. In particolare, tale momento corrisponde anche a quello di **rilevazione della destinazione dell'eventuale utile** (o perdita). Tale rilevazione avviene anche **per le società di persone in contabilità ordinaria**.

La prassi ormai diffusa nelle **società di persone** di consentire liberamente ai soci di prelevare nel corso dell'anno somme in conto utili **viene messa in discussione da un'ordinanza della Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 6865/2022)** che contrasta, invece, **con precedenti pronunce**.

Affrontando l'aspetto fiscale si **fanno le seguenti considerazioni.**

Nell'ipotesi in cui la **società abbia prodotto nel corso dell'anno un utile di esercizio** questo andrà rilevato con la seguente **scrittura contabile**:

Conto economico a Utile d'esercizio

Rilevato l'utile, occorrerà decidere in merito alla **destinazione** che, sostanzialmente, potrà essere quella del:

- **prelievo da parte dei soci;**
- **mantenimento dell'utile in azienda;**
- **prelievo parziale dell'utile** e mantenimento in azienda della restante parte.

Nel primo caso, il **prelevamento a opera dei soci** comporterà la **rilevazione della seguente scrittura contabile**:

Utile dell'esercizio	a	Banca c/c
----------------------	---	-----------

**Questa operazione** da compiersi a fine anno (dopo l'approvazione del rendiconto d'esercizio) **può, però, essere compiuta**, e spesso avviene, **anche nel corso dell'esercizio**, qualora i soci decidano di prelevare per sé stessi degli **acconti su utili futuri** ancora da produrre.

**Questa pratica non è supportata dalle norme civilistiche**, in quanto il [comma 1, dell'art. 2303, c.c.](#), stabilisce, al contrario, che **non possano distribuirsi somme se non per utili realizzati**: «Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti».

Sul punto è fortunatamente intervenuta la **Corte di Cassazione con sentenza n. 10786/2003**, con la quale i Supremi Giudici hanno stabilito che, anche nelle società di persone, trova applicazione il disposto dell'[art. 2262, c.c.](#), secondo cui **è possibile erogare acconti sugli utili** quando tale facoltà trovi riscontro in apposita **clausola inserita nello statuto sociale**.

Ne consegue che, se lo **statuto** conterrà apposita norma (che si consiglia di far iscrivere e se non presente), **durante l'anno i soci potranno decidere di erogarsi degli acconti sugli utili**. La rilevazione contabile da eseguirsi a ogni singolo prelievo in acconto sarà, quindi, la seguente:

Diversi                      a                      Banca c/c

Prelievi socio A

Prelievi socio B

.....

**Alla fine dell'esercizio**, all'atto della destinazione dell'utile prodotto, **la scrittura contabile** già esaminata **dovrà tener conto dei prelievi già eseguiti** e quindi, ipotizzando che l'utile da destinarsi sia pari a 120.000 euro e che i soci abbiano già prelevato 90.000 euro, la **scrittura apparirà la seguente**:

Utile d'esercizio a	Diversi	120.000
	a	Prelievi socio A 30.000
a	Prelievi socio B	30.000
a	.....	30.000
a	Banca c/c	<u>30.000</u>

È chiaro che la scelta di prelevare utili in corso d'anno, o meglio l'entità di utili prelevata, deve poi trovare **riscontro nell'utile effettivamente prodotto**. Non può, difatti, **accadere che gli acconti prelevati superino in misura gli utili prodotti**, in quanto questa evenienza comporterebbe l'abbattimento del patrimonio aziendale per distrazione **da parte dei soci di**

